



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

LEGGE REGIONALE

" Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della Legge regionale
9 Maggio 1984 n. 26".-

Relatore: Leonardo Ciannamea



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 37 DELLA L.R. 9/5/84, n. 26"
RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consilieri,

il Consiglio regionale, come da Deliberazione n.1000 del 10-23 maggio 1989, ha approvato il Disegno di Legge " Norme di interpretazione autentica dell'art.37 della L.R. 9/5/1984", adottato dalla G.R. nella seduta del 25 ottobre 1988 ed esaminato con parere favorevole dalla II Commissione Consiliare nella seduta del 19 febbraio 1989.

Il Governo, come da nota del Commissario n.9956/20202 GAB. del 29 giugno 1989, ha rinviato la legge a nuovo esame, avendo rilevato:

- a) in ordine al primo comma dell'art.1, la difformità del relativo dispositivo con la previsione di cui all'art.17 del D.L.65/1989 convertito in legge n.155/1980, oltre che il contrasto con il principio di omogeneizzazione di cui all'art.4 della Legge n.93/1983 e con il divieto di concedere trattamenti economici integrativi di cui al successivo art.11 (secondo comma);
- b) in ordine al secondo comma dell'art.1, il contrasto della relativa disposizione con i suddetti artt.4 ed 11 (2° comma)

In proposito si ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare sia la relazione al Disegno di Legge della G.R. che la relazione alla legge regionale, posto che i relativi contenuti non sembra siano stati presi in considerazione.

Anche alla luce di tali contenuti, va ulteriormente ribadito che il punto nodale, che ha occupato il Consiglio e che avrebbe dovuto occupare il Governo in sede di controllo, è se possa la Regione, nell'ambito dell'autonomia gerantitale della Costituzione, interpretare le proprie leggi.

Il richiamato art.17 del D.L. n.65/89, non interpreta, nè avrebbe potuto interpretare, la Legge regionale, ma solo l'accordo del 29/4/83, che, come si è ampiamente dimostrato, di detta Legge ^è mero presupposto da sottoporre all'adeguamento o alla verifica della adeguatezza all'ordinamento regionale.

./.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

-2-

L'intervento statale poi è venuto in essere nel secondo triennio successivo alla validità dell'Accordo interpretato (1982-1984) ed, in ogni caso, dopo che la Legge regionale di recepimento era entrata in vigore; può per tanto affermarsi l'indifferenza delle norme regionali rispetto all'art.17 del D.L. n.65/89.

Sotto un profilo strettamente tecnico, diverso è l'oggetto dell'interpretazione. Molto più ristretto è quello trattato dall'art.17, limitato com'è ai soli punti a) e b) dell'art.11 dell'Accordo, mentre la Legge regionale al riassema interpreta anche la disposizione prima e primaria contenuta nel primo comma dell'art.37, dove si fissa la regola base dell'operazione di riequilibrio, per la quale si attua, questo, non già sulla progressione economica e quindi sui tempi(24 mesi) di conseguimento delle classi e/o scatti, ma sul "reticolo" da essa derivante e quindi sulla "griglia grafica" nella quale sono esposti i valori descrittivi degli importi annuali da corrispondersi al dipendente in ciascuno dei dodici mesi dell'anno in funzione delle classi e/o scatti "attribuiti" (T.A.R. Bari - Sentenza n.1208 - 1209/1986).

Sotto questo profilo può così ritenersi l'inidoneità dell'art.17 ad incidere sulla normativa regionale in materia di riequilibrio.

Per quanto attiene il presunto contrasto con il principio di omogeneizzazione di cui all'art.4 della legge n.93/1983, il problema non si pone, essendo quella all'esame non già legge modificativa, ma legge interpretativa. Senza dire poi che questo principio si connota in termini di rigidità per gli altri Enti del Comparto, ma non per la Regione, dopo che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che possono le Leggi regionali adeguare l'Accordo alle peculiarità dell'ordinamento degli Uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale.

Anche la presunta violazione del divieto di corrispondere trattamenti economici integrativi di cui all'Art.11 secondo comma della legge quadro non può configurarsi in relazione ad una legge pacificamente interpretativa.

./..



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- 3 -

Per quanto attiene i rilievi del governo al secondo comma dell'art.1 della legge all'esame, risultano anch'essi incongrui per le considerazioni già svolte in ordine alle presunte violazioni dell'art.4 ed 11 secondo comma della legge n.93/1983.

Anche in concreto non è configurabile la violazione del principio dell'omogeneizzazione dal momento che le Regioni a Statuto Ordinario offrono, com'è noto, in ordine allo specifico problema e non solo per esso, un quadro estremamente variegato.

Giova comunque qualche riflessione sull'affermazione a base del rilievo mosso dal Governo e cioè che "per il corretto riequilibrio di anzianità il calcolo della rideterminazione dell'ammontare economico dell'anzianità pregressa si deve effettuare sul reticolo derivante dalla progressione complessivamente maturata nel livello di inquadramento e livelli inferiori".

E' da rilevare in proposito che, come risulta dalla norma interpretata, l'anzianità non produce direttamente l'attribuzione di classi e/o scatti ma importi derivanti dalla valutazione della stessa in termini di classi e/o scatti, derivanti cioè dalla parametrizzazione degli anni di effettivo servizio, ridotti in mesi, sul valore, in mesi, delle classi e degli scatti.

Si tende cioè a forzare il testo legislativo confondendo il concetto di "reticolo", che è griglia grafica, quadro d'assieme, quadro rappresentativo di valori in teoria conseguibili in ciascuno degli otto livelli considerati per il decorso del tempo, con il concetto di maturato, che è l'ammontare complessivo delle classi e" degli scatti interi in concreto conseguiti nel livello di appartenenza è solo in esso, come esplicitamente previsto nel quarto comma dell'art.37 L.R. 26/84.

Giova infine precisare, con riferimento a tutti i rilievi mossi dal Governo, che la materia qui trattata non può identificarsi con gli oggetti che l'art.3 della Legge quadro sottopone alla "disciplina in base ad accordi", materie per le quali potreb-

./...



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- 4 -

be ipotizzarsi come vincolante per gli altri contraenti, se proceduralmente corretta, l'interpretazione data dal Governo ad una norma contrattuale; e materie per le quali può operare il principio di omogeneizzazione ed il divieto di trattamenti integrativi

L'accordo del 29 aprile 1983 è cosa completamente diversa, in quanto rientra nella rubrica della previe intese comportanti un vincolo direttivo di massima verso il legislatore regionale, cui non può negarsi, come già si è detto, il potere di modificare o integrare il contenuto degli Accordi al fine di adeguarlo alle peculiarità dell'ordinamento dei propri uffici ed alla disponibilità del bilancio Regionale (Corte Costituzionale Sent.nn.219/84, 72/85, 290/84, 217/87).

Tale vincolo, poi, per l'accordo di cui sopra risulta ulteriormente ridimensionato, per essere stato stipulato, da un lato, da non tutti i rappresentanti dei Ministeri previsti dalla Legge quadro e, dall'altro, dai rappresentanti di sole cinque Regioni, che non potevano ovviamente impegnare in alcun modo le altre Regioni (tra cui la Puglia) lontani dal tavolo della trattativa (Corte Costituzionale Sent.217/87).

Se in questi termini ^{può} ritenersi vincolante l'Accordo per Leggi innovative, inesistente deve ritenersi il vincolo per le leggi, come quella all'esame, interpretative: queste, infatti, meno delle altre incidono nella realtà giuridica.

Doverosa, per tutto quanto esposto è comunque principalmente per la tutela della dignità costituzionale di questa regione, è la riapprovazione della Legge all'esame.

Opportuna risulta, anche, la riapprovazione della legge, quale irrinunciabile strumento di perequazioni delle posizioni economiche del personale regionale, attualmente diviso tra circa n.2.500 unità destinatarie n.44 deliberazioni esecutive di applicazione dell'art.37 secondo i criteri regionali e circa n.1300 destinatari di deliberazioni uguali alle precedenti, ma annullate dalla Commissione di Controllo dopo la sua inversione di indirizzo.

Consiglio Regionale
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 111... DEL 14.7.89.....

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 14/7/89..... i
 seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, *2. Approvazione*
... L.R. ... "Norme di interpretazione autentica dell'art. 32
della L.R. 9.7.84 n. 26,

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere
favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega
 to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
... Approvazione

4. La presente decisione è stata adottata **a maggioranza con voto contrario**
del P.C.I.

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

Leonardo Ciannamea



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

34

Art. 1

1. Il "valore" "in mesi" delle classi e degli scatti di ciascuno degli otto livelli della L.R. 2.3.1981, n. 22, previsto dal secondo comma dell'art. 37 della L.R. 9.5.1984, n. 26, è rappresentato dagli importi risultanti dal "reticolo" di cui al primo comma suddivisi per i dodici mesi dell'anno.
2. I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31.12.1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono "pure" così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della L.R. 2.3.1981, n. 22.